

ALLEGATO A

REGIONE PIEMONTE
CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE
PRELIEVO CON CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE PER LA STAGIONE 2026/2027

L'esercizio venatorio nella stagione 2026/2027, per il prelievo selettivo sul cinghiale è consentito con le seguenti modalità:

Periodo 16 marzo 2026 - 15 marzo 2027			
Classe	prelievo %	femmine	maschi
giovani (0-12 mesi)	60%	entrambi i sessi	
adulti (oltre 12 mesi)	40%	65%	35%

L'entità degli abbattimenti è approvata dalla Giunta regionale, in base a relazioni tecniche presentate dai soggetti istanti che effettuano verifiche sui danni e sugli abbattimenti delle stagioni precedenti.

GIORNATE DI CACCIA CONSENTITE

Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è pari a un massimo di tre.

La caccia di selezione al cinghiale negli ATC e CA è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite di cui all'articolo 18 della Legge 157/1992 sopra richiamato, le giornate settimanali destinate al prelievo selettivo che non devono essere inferiori a tre e che possono coincidere con le altre forme di caccia.

Gli stessi comitati di gestione degli ATC e CA, nell'organizzazione della caccia di selezione, devono porre in essere tutte le misure necessarie a favorire il massimo prelievo di cinghiali possibile con questa forma di caccia. Gli stessi comitati possono altresì stabilire, al massimo, una unica quota annuale di partecipazione, omnicomprensiva dei servizi tecnici riguardanti la selezione in tutte le sue forme, di importo non superiore a euro cinquanta, per ogni singolo cacciatore.

La caccia di selezione al cinghiale non può, dagli Organismi di gestione della caccia, essere limitata come periodo, numero di giornate, orari e numeri di capi abbattibili oltre i limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

Tutti gli Istituti venatori devono organizzare la caccia di selezione, sempre nel rispetto delle norme di biosicurezza previste, semplificando le modalità di accesso e del rilievo dei dati biometrici dei capi abbattuti in base a quanto previsto dalla Regione Piemonte.

Si ricorda che, in deroga a quanto previsto dalla precedente normativa venatoria, tali dati dovranno essere raccolti direttamente dal cacciatore e comunicati all'ambito di competenza nelle 48 ore successive all'abbattimento.

Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria al cinghiale è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili -arrotondati - desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 16 marzo al 28 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15;
- dal 29 marzo al 30 aprile dalle ore 5,30 alle 19,50;
- dal 1° al 31 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 21,45;

- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 21,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,45;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 24 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 25 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

La caccia di selezione al cinghiale è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

MODALITÀ' DI PRELIEVO

La caccia di selezione al cinghiale potrà essere esercitata alla cerca in forma vagante, all'aspetto o da appostamento.

Per la forma di caccia da appostamento è ammessa la pratica del foraggiamento "attrattivo" sui punti di sparo, utilizzando a supporto dei prelievi selettivi esclusivamente mais in grani (con particolare divieto per l'uso di scarti alimentari o di macellazione e ogni altro tipo di rifiuto organico) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- (I) allestimento di un massimo di 2 siti di foraggiamento/km²;
- (II) utilizzo di massimo 2 kg di mais da granella/giorno per sito;
- (III) sospensione del foraggiamento e rimozione dell'alimento residuo alla fine degli interventi di selezione, o comunque, in assenza di abbattimenti programmati.

Al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i Comitati di gestione possono predisporre appostamenti (anche altane); tali strutture non sono da considerarsi appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge 157/92.

I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono identificare le zone in cui collocare gli appostamenti, definirne il numero massimo e disciplinarne le modalità autorizzative, di accesso e di utilizzo.

In caso di ferimento di un cinghiale il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione all'A.T.C. o C.A. e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero; per questo potrà avvalersi della collaborazione di recuperatori abilitati ed inseriti nell'apposito albo provinciale che opereranno secondo le disposizioni individuate dall'Ente competente. In tal caso il recupero può essere attuato anche nella giornata successiva.

MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

In deroga alla DGR n. 17-5754 del 6 maggio 2013 e ss.mm.ii. che ha approvato le "Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte", l'esercizio dell'attività venatoria di selezione nei confronti del cinghiale è consentito con l'utilizzo delle armi sotto riportate:

- fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40:
 - a caricamento singolo manuale;
 - a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce.
 - con dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.
- arco (per la caccia agli ungulati la potenza dell'arco non deve essere inferiore a 60 libbre. Per tale forma di caccia l'utilizzo dell'arco è subordinato alla frequenza del corso di cui alla D.G.R. del 21/07/2025 n. 2-1379/2025/XII).

Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.